

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **174/1994** (ECLI:IT:COST:1994:174)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **CASAVOLA** - Redattore: - Relatore: **VASSALLI**

Camera di Consiglio del **23/03/1994**; Decisione del **27/04/1994**

Deposito del **05/05/1994**; Pubblicazione in G. U. **11/05/1994**

Norme impugnate:

Massime: **20797**

Atti decisi:

N. 174

ORDINANZA 27 APRILE-5 MAGGIO 1994

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA; Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 102, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promosso con ordinanza emessa il 7 settembre 1993 dal Magistrato di sorveglianza presso il Tribunale di Nuoro nel procedimento di sorveglianza nei confronti di Garzon Castaneda Libardo, iscritta al n. 681 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1994 il Giudice relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che il Magistrato di sorveglianza presso il Tribunale di Nuoro, chiamato a decidere, a norma dell'art. 102, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativamente alla conversione della pena pecuniaria della multa di lire 24 milioni ad un cittadino extra comunitario, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, questione di legittimità di detta disposizione della legge n. 689 del 1981 "nella parte in cui prevede un'unica modalità di conversione delle pene pecuniarie non eseguite per insolvibilità del condannato a prescindere dalla sussistenza o meno del presupposto della residenza in Italia";

che, in punto di rilevanza, il giudice a quo osserva che, nel caso concreto, l'interessato dovrà espiare la sola pena detentiva - per giunta, probabilmente, non nella sua totalità, risultando dagli atti la sua volontà di essere espulso dal territorio dello Stato a norma dell'art. 7 commi 12-bis, ter e quater, quinquies, e sexies, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, introdotti dal decreto-legge 14 giugno 1993, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1993, n. 296 - non rendendosi materialmente possibile l'applicazione della libertà controllata, per l'espulsione all'atto della scarcerazione ovvero perché, "trattandosi di persona senza fissa dimora nei confronti della quale non si può individuare un legame territoriale", non possono essere applicate nei suoi confronti le prescrizioni inerenti alla libertà controllata;

che, in punto di non manifesta infondatezza, il Magistrato di sorveglianza ravvisa una disparità di trattamento fra il condannato residente in Italia, nei cui confronti è comunque applicabile la sanzione sostitutiva derivante dalla conversione, e il condannato che non ha legami territoriali con l'Italia, il quale, in relazione a un identico reato, non espierà una parte di pena prevista dalla legge;

che, sempre quanto alla non manifesta infondatezza, il Magistrato di sorveglianza ravvisa anche una lesione dell'art. 27 della Costituzione, sotto il profilo della "fuga dalla sanzione penale", con conseguente impossibilità della pena di adempiere la sua funzione rieducativa, anche sul piano sostanziale, impedendosi al legislatore di prevedere già in partenza le tipologie sanzionatorie adatte ad agevolare una esecuzione personalizzata che consenta il raggiungimento delle finalità di prevenzione generale e speciale";

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata inammissibile o, comunque, infondata;

Considerato che le censure sono state proposte in via del tutto astratta ed ipotetica sul presupposto della espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, provvedimento non ancora adottato dal giudice dell'esecuzione a norma dell'art. 7, comma 12-ter, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, introdotto dall'art. 8 del decreto-legge 14 giugno 1993, n. 187, convertito dalla legge 12 agosto, 1993, n. 296;

che, inoltre, anche una volta che sia stata disposta, l'espulsione produce, per effetto dell'art. 7, comma 12-quater, del citato decreto-legge, la sospensione della pena, e dunque anche della pena pecuniaria convertita ai sensi di legge;

che, dunque, la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile per l'assenza del necessario requisito della rilevanza.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 102, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dal Magistrato di sorveglianza presso il Tribunale di Nuoro con ordinanza del 7 settembre 1993.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 27 aprile 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 5 maggio 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.